

COMUNE DI CASOLI (CH)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Scadenza versamento acconto (17/06/2019)

Con deliberazione consiliare n. 13 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento I.U.C. che, tra l'altro, disciplina l'IMU.

Il **17 giugno 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU per l'anno 2019 o per il versamento in unica soluzione dell'imposta stessa. La scadenza dell'acconto I.M.U. 2019 è prorogata per legge a lunedì 17 giugno in quanto il giorno della scadenza ordinaria del 16 giugno cade di domenica. La rata di saldo scade il 16 dicembre 2019.

Le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019, di seguito riportate, sono state approvate con delibera consiliare n. 35 del 29.12.2018

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,4%
Immobili produttivi del gruppo catastale D	0,82%
Aree edificabili	0,76%
Altre tipologie di immobili	0,96%
Abitazione e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria) concessa in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzata quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale (tale condizione deve essere comunicata all'ufficio tributi ove non precedentemente comunicata allo stesso)	0,66%
Detrazione d'imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

La detrazione d'imposta di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli ERP. A queste fattispecie non si applica l'aliquota per abitazione principale.

Chi deve pagare - Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili.
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Quali immobili non pagano l'IMU - Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7.
- le unità immobiliari (cat. da A/2 ad A/7) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate, in quanto assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale IUC – componente IMU;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano locati;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, escluse le categorie A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- i terreni agricoli.

ENTI NON COMMERCIALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 721, della Legge n. 147/2013 "Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art.9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento".

(I termini di cui all'art.9, comma 3, del D.Lgs 23 del 14.03.2011, sono i seguenti: 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposta).

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 5 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (L'art. 11 del regolamento IUC – componente IMU, disciplina le caratteristiche di fatiscenza).
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Dal 2019 la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, si estende anche al coniuge di quest'ultimo se sono presenti figli minori (Legge di Bilancio 2019) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla precedente lett. c, ed in particolare della decorrenza della stessa, vedasi risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF del 17.02.2016 e nota n.8876 del medesimo Ministero dell'8.4.2016, consultabile sul sito internet dell'ente.

MOLTIPLICATORI IMU

A) FABBRICATI

Al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per la categoria catastale C1.

Come pagare -Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune: **B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1008857615, intestato a: "PAGAMENTO IMU". (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali).

Versamenti minimi - Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	3912	
Aree Fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (escluso Cat. D)	3918	
Immobili di categoria D – INCREMENTO COMUNE (0,06%)	3930	
Immobili di categoria D – STATO (ad aliquota base) (0,76%)		3925

E' riservata allo Stato solo l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base.

DICHIARAZIONE IMU

Le denunce di variazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (Art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 convertito in legge n.64 del 06.06.2013). Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica. La mancata presentazione della denuncia, per situazioni che danno diritto a benefici e/o esenzioni, comporta la decadenza degli stessi.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221.

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IUC" - sottofunzione "CALCOLO IMU" - disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it), seguendo il percorso HOME PAGE ->AREE TEMATICHE -> IMPOSTE TARIFFE E FINANZE

Casoli, 27.05.2019



IL RESP. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. ssa Giuseppina VERNA